Repubblica Italiana **182/2025**

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Enrico Torri Presidente

Dott. Natale Longo Consigliere

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania Petrucci Consigliere

Dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 61297/R.G.**, proposta dalla **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana:

appellante

contro

Mascelli Alessandro (C.F. MSCLSN56T08D612X):

appellato non costituito

avverso e per l'annullamento

della **sentenza n. 221/2023** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, pubblicata il 5 luglio 2023.

Visti: l'appello e gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Colonnello Simonetta, il Cons. relatore Comite Giovanni e il V.P.G. dott. Beccia Attilio, per l'Ufficio del pubblico ministero.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per la Toscana, con riferimento a una vicenda dalla quale sarebbero conseguite un'indebita percezione di retribuzioni e una lesione dell'immagine dell'amministrazione, ha dichiarato inammissibile il libello introduttivo.

II. I fatti. A seguito di un articolo di stampa, apparso sul quotidiano "La Nazione" il 9 novembre 2017, dal titolo "*Fotografo dell'Esercito assenteista condannato assieme al medico*", la Procura regionale per la Toscana ha aperto un fascicolo istruttorio e svolto accertamenti in ordine ai fatti diffusi. All'esito di tale attività è emerso che il Tribunale di Firenze, con sent. 4610/2017, ha condannato Mascelli Alessandro, dipendente civile del Ministero della difesa con qualifica di fotografo, per il delitto di false attestazioni di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, poiché il certificato medico, giustificativo dell'assenza dal servizio nel periodo 11 – 14 agosto 2014, è stato ritenuto non veritiero. La sent. n. 1524/2020 della Corte di appello di Firenze ha assolto il prevenuto "*per particolare tenuità dell'offesa*".

Ravvisando nella condotta del Mascelli i presupposti della fattispecie delineata al co. 2 dell'art. 55 *quinquies* cit., il Requirente contabile ha contestato al medesimo, con l'invito a dedurre del 10 settembre 2021, le due voci di danno in detta disposizione previste, *id est* un pregiudizio patrimoniale diretto quantificato in € 340,00 (nota prot. n. 15449 del 5 giugno 2018 dell'Istituto geografico militare di Firenze), corrispondente alle competenze percepite dall'11 al 14 agosto 2014 di presunta assenza ingiustificata dal servizio, e un danno da lesione dell'immagine, determinato in via equitativa

in € 10.000,00, in ragione della riprovevolezza sociale del comportamento e della risonanza della vicenda sugli organi di stampa (cfr. "La Repubblica" dell'8 novembre 2017). L'atto preliminare è stato trasmesso il 10 settembre 2021 all'UNEP di Firenze, che ha certificato, il 14 settembre successivo, di non averlo potuto notificare a Mascelli Alessandro al domicilio di via dell'Antella n. 13 di Bagno a Ripoli (FI), poiché "*(…) trasferito a destinazione ignota come da informazioni in loco assunte*". In ragione del mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, la Procura regionale, previa acquisizione in data 28 settembre 2021 del certificato di residenza del convenibile, ha chiesto all'UNEP di Firenze una nuova notifica a mani proprie ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., effettuando, comunque, "*due distinte relazioni di notifica: 1) la prima negativa, nella quale si attesti che sono state effettuate da parte dell'Ufficiale giudiziario ricerche secondo l'ordinaria diligenza presso l'indirizzo di residenza; 2) una seconda, alla stregua delle modalità di cui all'art. 143 c.p.c.*". In ipotesi, all'esito dell'irreperibilità del prevenuto all'indirizzo di ultima residenza, la notifica è avvenuta secondo il disposto dell'art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), con il deposito il 1° ottobre 2021 dell'invito nella Casa comunale di Bagno a Ripoli e il perfezionamento della fattispecie notificatoria nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (21 ottobre 2021).

In assenza di deduzioni preliminari della parte privata, la Procura regionale per la Toscana ha depositato il 14 dicembre 2021 l'atto introduttivo del giudizio. Dappoi, il 17 dicembre seguente ha indirizzato all'UNEP presso la Corte di appello di Firenze la richiesta di notifica dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 138 o 139

c.p.c., nel caso di impossibilità a eseguire la notifica a mani proprie, nonché ai sensi dell'art. 143 c.p.c. In specie, l'Ufficiale giudiziario ha attestato, il 20 dicembre 2021, di non aver potuto notificare l'atto presso il luogo di residenza del Mascelli perché lo stesso risultava "*trasferito a destinazione ignota come da informazioni in loco assunte*". Dalla relata non risultano altre precisazioni in merito alle attività di ricerca svolte in concreto. Il 3 gennaio 2022 il funzionario UNEP ha certificato l'avvenuto deposito degli atti presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

III. La sentenza di prime cure ha dichiarato "*l'inammissibilità della domanda attorea per la nullità della notifica dell'invito a dedurre, effettuata secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c., in assenza di presupposti legittimanti*". Osserva, invero, che la notifica è nulla in quanto eseguita con il deposito presso la Casa comunale in assenza dei presupposti previsti dall'art. 143 c.p.c., vale a dire da un lato, l'ignoranza soggettiva, da parte del richiedente, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, dall'altro, l'inutile esperimento di tentativi volti a superare tale condizione di ignoranza attraverso le possibili indagini nel caso concreto, da compiere a opera del mittente con l'ordinaria diligenza. In specie, la "*Procura regionale era a conoscenza del trasferimento del luogo di domicilio effettivo del sig. Mascelli dalla residenza anagrafica in Bagno a Ripoli presso l'abitazione (…) in Impruneta (…)*", atteso che "*proprio gli allontanamenti del medesimo dalla residenza anagrafica per raggiungere detta abitazione rappresentavano uno degli elementi di prova per la tesi della falsità del certificato medico prodotto dal medesimo per giustificare la propria assenza dal servizio e vertendo il presente giudizio sul danno erariale conseguente a tale condotta*

assenteista". Conseguentemente, il primo giudice non ha ravvisato nella fattispecie "*il presupposto di base dell'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. che consiste nell'aver rescisso completamente ogni legame con l'ultima dimora risultante dal certificato anagrafico*". Pertanto, ha statuito che dalla nullità della notifica dell'invito a dedurre è derivata l'inammissibilità della citazione introduttiva, in quanto i "*vizi degli atti del contraddittorio preliminare qui in esame non sono sanabili con una rinnovazione*". Da ultimo, ma solo incidentalmente, la Corte regionale ha rilevato che, essendo anche la successiva notifica della citazione avvenuta con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., stabilite per l'irreperibilità assoluta, il prevenuto, "*a oggi, risulta non notiziato del presente giudizio*".

IV. Si grava della decisione la **Procura regionale per la Toscana**, che lamenta: "***1****) Errore di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 48, 86, co. 4, 90, co. 3, 93, co. 1, 101, commi 2 e 3 c.g.c. (…)*". In estrema sintesi, rileva che la sentenza è meritevole di annullamento "*poiché il Collegio di prime cure ha definito il giudizio sollevando d'ufficio una questione pregiudiziale, ossia l'asserita nullità della notifica dell'invito a dedurre, che avrebbe determinato l'inammissibilità dell'atto di citazione, rilevabile esclusivamente su iniziativa di parte, come tutti i vizi e le invalidità attinenti alla fase preprocessuale, così come previsto sul versante normativo dagli artt. 44, 45 e 48 c.g.c.*". L'allegato motivo è ritenuto sufficiente "*a determinare l'integrale riforma della pronuncia impugnata con rinvio al primo giudice in diversa composizione ai sensi dell'art. 199 c.g.c.*". Nell'ipotesi, tuttavia, di non condivisione di detta esegesi, con un secondo motivo denuncia: "**2***) Errore di diritto, violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c., richiamato dagli artt. 7 e 91, co. 5 c.g.c. (…)*". In breve, la Procura regionale contesta la violazione dell'art. 101, co. 2 c.p.c. per avere, il primo giudice, basato la

pronuncia d'inammissibilità della domanda sulla nullità della notifica dell'invito a dedurre, perciò su una questione di fatto o, comunque, mista di fatto e di diritto, quale quella riguardante l'asserita assenza dei presupposti di irreperibilità assoluta per poter attivare la procedura ex art. 143 c.p.c., senza avere assegnato alla Procura medesima un termine per presentare eventuali memorie e documenti in merito, vizio tale da determinare la nullità della decisione. Con un ultimo motivo il Requirente lamenta: "***3)*** *Errore di diritto, violazione a falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c., richiamato dall'art. 42 c.g.c. (…)*". Rileva, in sostanza, che le affermazioni della sentenza non sono idonee a superare le evidenze formali poste alla base della notifica ex art. 143 c.p.c. effettuata dall'ufficiale giudiziario nel mese di settembre 2021 e poi reiterata con la stessa modalità per l'atto di citazione nel mese di dicembre seguente, "*atteso che le dichiarazioni rese, nell'ambito del giudizio penale, risalgono a ben quattro anni prima, al novembre 2017, della notificazione in discorso, senza che il convenuto – non costituito – avesse eccepito o documentato alcunché al riguardo, nel giudizio erariale*". Conclude, perciò, per l'accoglimento del gravame, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio sul merito.

V. Alla pubblica udienza odierna, non costituito l'appellato, il rappresentante della Procura generale ha indugiato nel gravame e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

[1] Preliminarmente, il Collegio è chiamato a verificare, ai fini dell'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, la ritualità delle

notifiche del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza. Difatti, nel caso di mancata costituzione dell'appellato (così come per il convenuto in prime cure con riguardo alla citazione), il Collegio ha l'obbligo di verificare, anche d'ufficio, la regolarità della notifica dell'atto di appello, nei luoghi previsti dall'art. 179, commi 1 e 2 c.g.c. e, nel caso rilevi un vizio che comporti la "nullità" della stessa, deve fissare (in questo caso) al Procuratore generale, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza, il tutto a mente degli artt. 197, co. 1, 91, co. 3 e 93, co.1 c.g.c. Non diversamente statuisce l'art. 182, commi 1 e 3 per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza. Infatti, la declaratoria della contumacia, situazione in cui viene a trovarsi la parte appellata che, seppure regolarmente citata in giudizio, non si costituisce nelle forme previste dagli artt. 191 e 90 c.g.c., presuppone la regolare notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza. Sicché, è necessario ripercorrere l'*iter* del procedimento notificatorio di detti atti, descrivendo puntualmente i passaggi ritenuti essenziali ai fini della loro validità. A tal riguardo, la Procura regionale ha trasmesso, il 7 dicembre 2023, all'UNEP presso la Corte di appello di Firenze l'impugnativa per la notifica a Mascelli Alessandro secondo le modalità dell'art. 138 c.p.c. ("Notificazione in mani proprie") e, in subordine, secondo quelle previste dall'art. 139 c.p.c. ("Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio"). In assenza temporanea del destinatario, certificata dal passaggio presso il domicilio/residenza del medesimo in via di Croce a Balatro n. 40, del Comune di Bagno a Ripoli (FI), nelle giornate del 12 e 18 dicembre 2023, l'Ufficiale giudiziario, come comprovato dalla documentazione in atti, ha proceduto alla notifica a mente dell'art. 140 c.p.c., ossia "*depositando copia del*

presente atto (di appello) in busta chiusa e sigillata con numero di cronologico presso la Casa comunale di Bagno a Ripoli e affissione del prescritto avviso". Svolti tali adempimenti, l'Ufficiale giudiziario ha spedito la "*raccomandata con R/R al destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c.*" il 19 dicembre 2023. All'atto notificato è allegato l'avviso di ricevimento della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) datato 2 gennaio 2024, recante la dicitura "Plico ancora giacente", con perfezionamento della fattispecie notificatoria poiché decorsi oltre dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa effettuata dall'Ufficiale giudiziario (Cass. 17970/2019). In breve, dalla relata di notifica risultano compiute regolarmente tutte le tre formalità previste dall'art. 140 c.p.c. – deposito, affissione e spedizione della raccomandata informativa - quindi indipendentemente dall'esito del ricevimento o meno della lettera informativa, la notifica è da considerare valida trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata (Corte cost. n. 3/2010), non risultando sull'avviso di ricevimento apposta alcuna dicitura del tipo "*destinatario deceduto, trasferito o altri motivi che ne hanno impedito la conoscenza*" e non potendosi pretendere che debba essere provata anche l'effettiva ricezione, né che debba essere riportata, sull'avviso di ricevimento, anche la scritta "compiuta giacenza", secondo un inammissibile processo di tendenziale e totale equiparazione del disposto dell'art. 140 c.p.c. a quello di cui all'art. 8 della l. n. 890/1982. A tale stregua, sussiste una presunzione di conoscenza siccome previsto dall'art. 1335 c.c. che rappresenta il fondamento per il perfezionamento della notifica stessa. Detta norma prevede, infatti, che "*La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono*

all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", circostanza in specie non inveratasi. Non altrimenti è avvenuto per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 7 novembre 2025, richiesta trasmessa il 13 maggio precedente dalla Procura generale all'UNEP presso la Corte di appello di Firenze, che ha tentato il 15 maggio 2025 la notifica presso il luogo di residenza/domicilio di Mascelli, procedendo poi al deposito presso la Casa comunale di Bagno a Ripoli, all'affissione del relativo avviso e alla spedizione della raccomandata informativa il successivo 19 maggio. Risulta agli atti l'avviso di ricevimento con perfezionamento della notifica trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa. Di talché, verificata la ritualità delle notifiche dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, il Collegio dichiara la contumacia di Mascelli Alessandro, a mente degli artt. 197, 182, commi 3 e 5, e 93, commi 1 e 5 c.g.c.

[2] Un tanto premesso, la Corte territoriale ha statuito, in rito, "*l'inammissibilità della domanda attorea per la nullità della notifica dell'invito a dedurre, effettuata secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta di cui all'art. 143 c.p.c., in assenza di presupposti legittimanti*". La Procura regionale con il primo motivo d'appello ha opposto che il giudice ha rilevato d'ufficio detta nullità, confutabile, invece, solo su istanza di parte.

Il motivo è da ritenere fondato e perciò da accogliere, con assorbimento dei restanti.

Osserva il Collegio che, a prescindere dalla fondatezza o non del procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. intrapreso dalla Procura regionale ed effettuato dall'Ufficiale giudiziario, i vizi e le invalidità afferenti alla fase

preprocessuale sono rilevabili esclusivamente su eccezione di parte. Invero, nell'ordinamento contabile non si rinvengono disposizioni disciplinari, né di diritto sostanziale né di diritto processuale, che attribuiscano al giudice erariale la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'invito a dedurre. Questo a differenza di quanto previsto agli artt. 91, co. 3 e 93, co. 1 c.g.c. con riferimento ai vizi nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Difatti, l'art. 93, co. 1 c.g.c. stabilisce che, se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio nella notificazione che importi la nullità della stessa, fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza. Tuttavia, anche in quest'ambito tipicamente processuale non può prescindersi dal regime di rilevanza e di rilevabilità delle nullità degli atti. A tale stregua, l'art. 48 del c.g.c. stabilisce che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva, in ogni caso, l'applicazione degli artt. 44 e 45 c.g.c., i quali, per quanto qui d'interesse, dispongono che "*Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge*" (art. 44, co. 1 c.g.c.) e che "*Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio*" (art. 45, co. 1 c.g.c.). Di talché, "*soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per mancanza del requisito stesso*" e deve farlo "*(…) nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso*" (art.45, co. 2 c.g.c.). In sostanza, la nullità della notifica della citazione per costante giurisprudenza può dichiararsi solo al cospetto di un pregiudizio effettivo conseguente alla lesione delle norme processuali (Corte

cost. n. 220/1986, Corte di cass. n. 3758/2009, Corte dei conti, SS.RR. n. 28/2015/QM). Al riguardo, dette decisioni chiariscono che il giusto processo è celebrato "*(…) non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano, siano esse attori o convenuti, ma per rendere pronuncia di merito riscrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo perciò deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, né deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il giudice*". Di *contra*, il Codice di rito contabile non attribuisce al giudice la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'invito a dedurre, ossia di un atto preprocessuale che esiste nella sua realtà fenomenica e di cui è contestata la validità del meccanismo notificatorio. L'invito a dedurre, invero, dà l'avvio ad una fase procedimentale indefettibile, prodromica all'azione risarcitoria, il cui omesso e/o non corretto espletamento può inficiare la citazione medesima. Detta fase, sia prima che dopo il codice di giustizia contabile, vede l'invito assolvere alla duplice funzione di consentire al convenibile di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio, nonché quella di garantire allo stesso tempo la massima possibile completezza istruttoria e, quindi, "*le esigenze di giustizia e di economia processuale*" (*ex aliis*, Corte conti, SS.RR. 14/QM/1998, 27/1999/QM, 1/2007/QM, 28/2015/QM). Com'è noto, l'invito è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 5 della l. 19/1994, il quale prevede che, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine,

con istanza, può chiedere di essere sentito personalmente. Il suindicato contenuto, modificato nell'ampliamento dei termini in 45 giorni, è riprodotto nell'art. 67, commi 1 e 2 del c.g.c., che nella sua ultima parte prevede anche la sanzione processuale dell'inammissibilità in caso di omessa audizione. Sicché, il destinatario di questo deve essere posto in condizione di potersi adeguatamente difendere, come nella fase processuale vera e propria. Sulla natura giuridica dell'invito e soprattutto sui riflessi, in sede processuale, del mancato rispetto degli adempimenti previsti per detto atto (improcedibilità, inammissibilità o nullità della citazione), le Sezioni riunite hanno chiarito – con principi pienamente apprezzabili anche nella vigenza del Codice di giustizia contabile – che lo stesso integra una condizione di ammissibilità della domanda risarcitoria e che in caso di sua omissione e/o delle fasi preliminari ulteriori e successive, da eccepire dal convenuto interessato (circostanza in specie mai avvenuta), perciò non dichiarabile d'ufficio dal giudice, in quanto finalizzate alla sola tutela di un interesse del medesimo (SS.RR. n. 1/2007/QM), l'atto di citazione eventualmente proposto è inammissibile (SS.RR. 7/QM/1998, 14/QM/1998, Sez. III App., 1/2008), senza però alcuna preclusione in ordine alla riproposizione dell'azione, previa rimozione della causa d'inammissibilità mediante formale emissione del prescritto atto di invito (Corte dei conti, Sez. I App., 124/A/2001, 283/2017, id. Sez. II App., 120/2017), o effettuazione della richiesta audizione, da notificare al convenibile direttamente. Sicché, su tali basi, il Codice di giustizia contabile ha delineato, aderendo all'orientamento maggioritario della propria giurisprudenza - Corte dei conti, Sez. III App., 155/A/2001, Sez. I App., 16/A/2003 e 128/A/2003, Sez. II App., 2/2005 - come relativa l'inammissibilità delle

violazioni delle norme sull'invito, ossia non rilevabile d'ufficio e, quindi, sanabile ove non eccepita dalla parte nel cui interesse la stessa è prevista (cfr. art. 67, co. 2, sulla omessa audizione personale, e art. 67, co. 5, c.g.c., sul deposito della citazione oltre il termine di 120 giorni). Di contro, la rilevabilità d'ufficio è sostenuta dalla giurisprudenza che vede nell'atto preliminare una condizione sostanziale dell'azione (Sez. I App., 192/A/1999), ovvero un presupposto processuale in senso proprio (Sez. II App.175/1997). Nel caso all'esame l'invito a dedurre esiste e il vizio che determini la nullità della sua notificazione, sempreché l'atto non abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato (art. 44, co. 3 c.g.c.), può essere sollevato solo dalla parte interessata, in specie dal convenuto destinatario dello stesso, entro il termine decadenziale di almeno venti giorni prima dell'udienza, prescritto dall'art. 90 c.g.c. In sostanza, il sistema processuale erariale, come confermato dall'esegesi giurisprudenziale, sia antecedente che successiva all'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 28/QM/2015, Sez. III App. 209/2020, Sez. I App. 283/2017 e Sez. II App. 120/2017), è strutturato nel senso che una volta assicurata la regolare instaurazione del contraddittorio con il convenuto, sottoposta allo scrutinio officioso del giudice, è onere del medesimo, ritualmente evocato in giudizio, costituirsi tempestivamente per eccepire, tra l'altro, tutti i vizi che ritiene abbiano minato il proprio diritto di difesa nella fase preliminare e che ridondino sull'ammissibilità del libello introduttivo. Invece, il giudice della sentenza impugnata, da un lato, ha omesso di esercitare i poteri officiosi che la normativa gli assegna al fine di garantire l'interesse generale all'integrità del contraddittorio processuale, rilevando l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di citazione, in ragione della ritenuta

assenza dei presupposti per attivare la procedura ex art. 143 c.p.c. (non sanata dalla costituzione del convenuto), disponendo conseguentemente il rinnovo della notificazione, dall'altro, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità del libello introduttivo per la nullità della notifica dell'invito a dedurre, rilevata *ex officio* in assenza della costituzione del convenuto medesimo, il tutto in violazione dei principi espressi dall'art. 156 c.p.c. (art. 44 c.g.c., rubricato "Rilevanza della nullità"), atteso che "*la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione*" (Cass. S.U. civili n. 7665/2016). Conclusivamente, l'appello è da accogliere con riguardo al primo motivo e la sentenza impugnata da annullare, con rinvio, ex art. 199, commi 2 e 3 c.g.c., al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio nel merito e la pronuncia anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previa declaratoria della contumacia di Mascelli Alessandro, definendo il giudizio, accoglie l'appello proposto dalla **Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana**, iscritto al **n. 61297/R.G.** e, per l'effetto, annulla la sent. n. 221/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana e rinvia al giudice territoriale, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese di questo grado.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica

udienza del 7 novembre 2025.

Il Giudice Estensore Il Presidente

f.to (Giovanni Comite) f.to (Enrico Torri)

Depositata in Segreteria il 20/11/2025

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi